

VERBALE

delle deliberazioni del

CONSIGLIO DIRETTIVO

Copia

n. 58

del 30.10.2019

OGGETTO: Protocollo d'intesa per attività di collaborazione scientifica tra Parco del Conero e Università Politecnica delle Marche.

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di Ottobre alle ore 18,30 nella sala delle adunanze, il

CONSIGLIO DIRETTIVO, con l'intervento dei signori:

D'ALESSIO Emilio	- Presidente
PANARIELLO Roberto	- Membro “
PIANGERELLI Marco	- “
ROLDI Roberto	- “
STAZIO Emiliano	- “

Sono assenti i consiglieri: TOMBOLINI Gianluigi, MONTRESOR Andrea, LONGHI Sauro e POLACCO Massimiliano.

e con l'assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare il Protocollo d'intesa per attività di collaborazione scientifica tra l'Ente Parco del Conero e l'Università Politecnica delle Marche, che allegato in corpo separato è parte integrante del presente deliberato;

Di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il protocollo di cui al punto precedente.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

- Premesso che l'Università promuove ogni azione atta a perseguire la qualità e l'efficienza della ricerca e della didattica, anche favorendo per entrambe la cooperazione in ambito nazionale;
- Per il conseguimento delle proprie finalità l'Università può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;
- L'Ente Parco Regionale del Conero, garantisce la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, con particolare riferimento ai siti Natura 2000, storico e culturale nell'ottica di promozione di uno sviluppo sostenibile del territorio e delle sue risorse;
- In particolare l'Ente Parco si propone di: applicare metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a garantire un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia di valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; conservare le specie animali e/o vegetali, associazioni vegetali, forestali, le singolarità geologiche, le formazioni paleontologiche di comunità biologiche, i biotipi, i valori scenici e panoramici, i processi naturali, gli equilibri idraulici ed idrogeologici, gli equilibri ecologici, il patrimonio biogenetico; promuovere le attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare, nonché attività ricreative compatibili.
- L'art. 15 della legge 241/90 così recita: Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.”

L'Ente Parco negli anni ha collaborato con vari istituti dell'Università di Ancona per attività di studio e ricerca andando di volta in volta con singole convenzioni.

Occorre pertanto instaurare un rapporto non episodico di collaborazione fra le parti, nel quale le attività di ricerca dell'Università e le attività del l'Ente Parco Regionale del Conero possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento all'individuazione di strategie progettuali relative alle tematiche della conservazione, recupero e valorizzazione del patrimonio naturalistico, paesaggistico, archeologico, paleontologico e storico-culturale, ricadente nell'area naturale protetta del Parco Regionale del Conero.

Per quanto sopra si ritiene che siano in essere le condizioni per:

Di approvare il Protocollo d'intesa per attività di collaborazione scientifica tra l'Ente Parco del Conero e l'Università Politecnica delle Marche, che allegato in corpo separato è parte integrante del presente deliberato;

Di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il protocollo di cui al punto precedente.

Il Direttore

F.to Dott. Marco Zannini

PROTOCOLLO D'INTESA
PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

Tra

l'Ente Parco Regionale del Conero con sede legale a Sirolo (AN), in via Peschiera n. 30 P.I. 01331150423, rappresentata dal Presidente Emilio D'Alessio, nato ad Ancona il 13.05.

e

l'Università Politecnica delle Marche con sede in Ancona 60121, Piazza Roma n.22, P.I. 00382520427, rappresentata dal Rettore pro-tempore autorizzato alla stipula del presente atto con delibera n. del

PREMESSO CHE

- L'Università Politecnica delle Marche riconosce come propri compiti primari la ricerca scientifica e l'istruzione superiore;
- L'Università promuove ogni azione atta a perseguire la qualità e l'efficienza della ricerca e della didattica, anche favorendo per entrambe la cooperazione in ambito nazionale;
- Per il conseguimento delle proprie finalità l'Università può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;
- L'Ente parco regionale del Conero, istituito ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale 2 Agosto 2006 n. 11, garantisce la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, con particolare riferimento ai siti Natura 2000, storico e culturale nell'ottica di promozione di uno sviluppo sostenibile del territorio e delle sue risorse
- In particolare l'Ente Parco si propone di: applicare metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a garantire un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia di valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; conservare le specie animali e/o vegetali, associazioni vegetali, forestali, le singolarità geologiche, le formazioni paleontologiche di comunità biologiche, i biotipi, i valori scenici e panoramici, i processi naturali, gli equilibri idraulici ed idrogeologici, gli equilibri ecologici, il patrimonio biogenetico; promuovere le attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare, nonché attività ricreative compatibili.
- L'art. 15 della legge 241/90 così recita: "...Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune."

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1- Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo

Art. 2 Finalità della convenzione

Fine del protocollo è quello di instaurare un rapporto non episodico di collaborazione fra le parti, nel quale le attività di ricerca dell'Università e le attività del l'Ente Parco Regionale del Conero possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento all'individuazione di strategie progettuali relative alle tematiche della conservazione, recupero e valorizzazione del patrimonio naturalistico, paesaggistico, archeologico, paleontologico e storico-culturale, ricadente nell'area naturale protetta del Parco Regionale del Conero.

Articolo 3 - Oggetto della collaborazione

La collaborazione potrà riguardare le seguenti tematiche e attività:

- Analisi, rilievi e studi finalizzati a specifici obiettivi legati alle finalità di cui all'art.2 e con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio naturalistico, paesaggistico, archeologico, paleontologico e storico-culturale, con fini turistici, didattici e divulgativi.

- Sperimentazione di metodiche di ricerca relative al precedente punto dell'articolo da effettuarsi tramite l'attività istituzionale di ricerca;

- Messa a punto di metodiche di valorizzazione del Patrimonio sempre inerenti le finalità di cui all'art. 2.

A) Collaborazione scientifica

L'Università e l'Ente Parco si impegnano a favorire la collaborazione nei settori di cui all'art. 2 attraverso le forme di collaborazione sotto indicate:

- 1) collaborazioni per studi e ricerche su progetti specifici;
- 2) possibilità di partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.

I risultati dei lavori e delle ricerche effettuati congiuntamente saranno di proprietà di entrambe le parti che potranno utilizzarle per ulteriori finalità culturali, didattiche divulgative e comunque istituzionali, fermo restando l'impegno a indicare la rispettiva titolarità del contributo fornito dalle parti.

Le attività di cui sopra potranno se necessario essere definite da ulteriori appositi accordi attuativi fra le parti che in ogni caso richiameranno e rispetteranno il presente protocollo.

Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Per quanto non indicato dal presente protocollo e in quelli successivi, le attività di collaborazione scientifica dovranno essere conformi alla disciplina contenuta nei Regolamenti dell'Università.

B) Attività di ricerca e consulenza

L'Università ed l'Ente Parco potranno anche stipulare convenzioni specifiche nel rispetto del "Regolamento Attività conto terzi dell'Università", con particolare riferimento ai settori di cui all' art. 2 per lo svolgimento delle seguenti attività:

- 1) consulenze tecnico - scientifiche focalizzate su temi specifici;
- 2) attività di ricerca affidate dall'Ente Parco all'Università;

C) Ulteriori eventuali impegni

L'Ente Parco si rende disponibile:

- a favorire l'accesso ai luoghi e alle strutture oggetto delle specifiche ricerche e attività;
- a valutare, nel caso di disponibilità delle risorse, il finanziamento o cofinanziamento di posti aggiuntivi di Dottorati con programmi di ricerca specificatamente inerenti all'area naturale protetta del Conero e gli ambiti di cui all'Art. 2.

L'Università Politecnica delle Marche si rende disponibile:

- a promuovere contratti di ricerca e assegni di ricerca specificatamente inerenti le finalità di cui al punto 1;
- a favorire l'assegnazione di tesi di laurea e di tesi di dottorato inerenti le finalità di cui al punto 1.

L'Ente Parco e l'Università si impegnano a:

- realizzare pubblicazioni scientifiche congiunte inerenti i temi di ricerca, realizzare mostre e altre iniziative di promozione;
- partecipare a progetti di ricerca e richieste di finanziamento sia nazionali che internazionali per la tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e architettonico;
- promuovere forme di collaborazione con altre Università, enti, centri di ricerca, istituzioni e privati per favorire la ricerca e divulgazione dei temi suddetti, anche attivando specifiche convenzioni;

Articolo 4 - Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente protocollo, l'Università e l'Ente Parco si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero

necessarie per l'espletamento dell'attività di ricerca, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 2, del rapporto collaborativo.

Articolo 5 - Responsabili del Protocollo

L'Università individuerà, in relazione alle competenze coinvolte, come Responsabili Scientifici delle attività derivanti dal presente protocollo i Direttori dei Dipartimenti coinvolti nei singoli progetti (e non il rettorato come era prima..).

Il Parco Regionale del Conero indica come Responsabile per la propria struttura il suo Direttore pro tempore.

In relazione agli specifici accordi attuativi da attivare e alle relative finalità potranno essere formate commissioni tecnico-operative dotate delle competenze adeguate e formate da rappresentanti di entrambe le parti.

Articolo 6 - Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche

Le parti convengono che il regime e l'utilizzazione dei risultati, derivanti dagli studi e dalle ricerche svolti in attuazione del presente protocollo, saranno regolate nelle specifiche convenzioni di attuazione, da porre in essere nell'ambito delle tipologie disciplinate dal "Regolamento Attività conto terzi" dell'Università.

Le parti comunque stabiliscono, quale principio generale per i rapporti che deriveranno dal presente protocollo, quello della libertà per l'Università di pubblicare i risultati delle ricerche, salvo una dilazione della pubblicazione nel caso in cui si debba procedere alla brevettazione dei risultati stessi e del rinvio ad una successiva regolamentazione convenzionale nel caso in cui i risultati delle ricerche siano brevettabili.

Anche in mancanza della stipula di accordi specifici riguardanti l'utilizzo dei risultati di ricerca o la loro brevettazione, la disciplina di riferimento sarà il Regolamento universitario in materia di brevetti.

Articolo 7 - Durata del protocollo, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

Il presente protocollo ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.

Al termine del presente protocollo l'Università e l'Ente Parco redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Le parti potranno recedere dal presente protocollo mediante comunicazione pec con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei (6) mesi; lo scioglimento del presente protocollo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente protocollo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del Reg. UE 679/2016 che disciplina la Protezione dei dati personali e del D. Lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Le parti si impegnano a trattare i dati personali e di contatto provenienti dall'altra per le finalità connesse all'esecuzione del presente protocollo.

Art. 9 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

La collaborazione di cui al presente protocollo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni),

Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti negli accordi attuativi in relazione alla tipologia di attività da svolgere e

nel rispetto delle norme stabilite per l'utilizzo del logo dell'UNIVPM.

Art. 10 – Oneri

Il presente protocollo non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Articolo 11 - Responsabilità

L'Ente Parco Regionale del Conero è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento che possa accadere al personale dell'Università durante la permanenza presso i suoi locali, salvo i casi di dolo e colpa grave. L'Università esonera comunque e tiene indenne l'altra parte da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possano derivare a quest'ultima nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività derivanti dal presente accordo da parte del personale dipendente dell'Università.

L'Università è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento che possa accadere al personale dell'Ente Parco Regionale del Conero durante la permanenza presso i suoi locali, salvo i casi di dolo e colpa grave.

L'Ente Parco Regionale del Conero esonera comunque e tiene indenne l'altra parte da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possano derivare a quest'ultima nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività derivanti dal presente accordo da parte del personale dipendente dello stesso.

UNIVPM dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto del presente protocollo presso i locali dell'Ente Parco Regionale del Conero sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

L'Ente Parco Regionale del Conero garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Protocollo presso i locali di UNIVPM.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Articolo 12 - Sicurezza negli ambienti di lavoro

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 ciascuna parte garantisce nell'ambito di propria competenza l'applicazione ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro.

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni dagli stessi comunque designati, sarà tenuto ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e salute.

Art. 13 – Clausola di legalità

Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i.

L'Università dichiara di aver preso visione ed accettare il modello organizzativo adottato dal contraente in attuazione del d.lgs. n.231/2001 e l'eventuale Codice etico.

L'Ente Parco Regionale del Conero dichiara di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dall'Università Politecnica delle Marche e consultabili nel sito web dell'Ateneo alla pagina Amministrazione trasparente.

Entrambe le parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente protocollo.

Articolo 14 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente protocollo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente protocollo, è competente a decidere il Foro di Ancona.

Articolo 15 – Registrazione e spese

Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico delle Parti in misura paritaria.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 co° 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'imposta di bollo viene assolto in modo virtuale dall'Università Politecnica delle Marche come da Autorizzazione n. 53209 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – DRE Marche.

L'Ente Parco Regionale del Conero rimborserà all'Università la metà delle spese sostenute da quell'ultima per l'imposta di bollo.

Ancona, li

PER L'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE
IL RETTORE

PER IL PARCO REGIONALE DEL CONERO
IL PRESIDENTE

ENTE PARCO DEL CONERO

(sede in Comune Di Sirolo)

- cod. 42204 -

Il presente **verbale** viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Emilio D'ALESSIO

IL DIRETTORE

F.to Marco ZANNINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- la presente deliberazione:

è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 12/12/2019

è stata comunicata: Prefettura di Ancona

è stata trasmessa in data, Prot. n. alla Regione Marche – Comitato di Controllo

è divenuta esecutiva:

perché dichiarata immediatamente eseguibile

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami

decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute interlocutorie e/o decisioni di annullamento

a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del n.

lì,

Il Direttore

F.to Dr. Marco Zannini